

Protocollo di intesa per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi dinanzi alla Corte di Appello di Bari

Premessa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981.

La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole ed impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, UEPE, USSM e FFOO.

Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva; per contro, promettono deflazione dell'appello e della sorveglianza, ma anche attenuazione del quasi inevitabile sovraffollamento carcerario per un sistema che attualmente è del tutto carcerocentrico.

Lo scopo ambizioso non è privo di costi e di potenziali ricadute negative sul sistema di esecuzione penale esterna già molto provato; analogamente, alcuni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove (in primis l'udienza ex art. 545-bis c.p.p.) che possono comportare un ulteriore rallentamento del processo di cognizione.

Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.

Con il contributo concorde della Corte di Appello di Bari, della Procura Generale della Repubblica di Bari, dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, dell'Ordine degli Avvocati di Trani, delle Camere Penali di Bari, di Trani e di Capitanata, dell'Ufficio di esecuzione penale esterna per la Puglia e la Basilicata e del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.

Adeempimenti e funzioni delle parti in appello

Il difensore, di fiducia o di ufficio, ove intenda richiedere l'applicazione delle pene sostitutive in assenza dell'imputato, si impegna ad ottenere dal proprio assistito la procura speciale per la richiesta di pene sostitutive e può, con i motivi di impugnazione, con i motivi nuovi ex art. 585, IV comma, c.p.p. o con le memorie ex art 598 bis comma 1 c.p.p., fino a quindici giorni prima dell'udienza:

1. richiedere, anche in via subordinata, l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e dalla parte, depositando la documentazione necessaria;
2. acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso; nel caso di udienza partecipata, il consenso può essere espresso sino all'udienza;
3. in caso di concordato ex art 599 bis c.p.p., depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Il consenso deve essere espresso nel termine di quindici giorni prima dell'udienza. Si applica l'art. 448 comma 1 bis c.p.p. soltanto nei casi strettamente necessari;

La documentazione necessaria da depositarsi è, a titolo esemplificativo:

- documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi,
 - contratto di lavoro e buste paga recenti,
 - iscrizione a corsi di studio/formazione,
 - certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura,
 - documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità;
 - documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
4. **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, potrà produrre:
 - documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
 5. **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, potrà:
 - rappresentare le esigenze di lavoro, di studio e personali ovvero le altre previste dalla legge;
 - individuare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 e
 - allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
 6. **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, potrà:
 - rappresentare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o le altre previste dalla legge;
 - indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi;

- produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE o l'USSM;

7. **in caso di semilibertà sostitutiva**, potrà:

- indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e fornire ogni altra informazione utile,
- tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE o dall'USSM, con i quali il difensore può interloquire.

Il difensore può trasmettere all'UEPE o all'USSM (nel caso in cui l'UEPE o l'USSM vengano interpellati dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE o dall'USSM ai sensi del comma 3 dell'art. 545 bis c.p.p.

Nell'oggetto della pec inviata all'UEPE o all'USSM è preferibile specificare:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato.
- Tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita

È consigliabile Indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte per facilitare i contatti.

Le pec di riferimento sono:

prot.uepe.bari@giustiziacert.it (per UEPE Bari e Trani)

prot.uepe.foggia@giustiziacert.it (per UEPE Foggia)

prot.ussm.bari@giustiziacert.it (per USSM)

Il Procuratore Generale, nei termini di legge, esprime per iscritto parere motivato sulle richieste di applicazione di pene sostitutive, avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, come la consultazione del SIUP e altro, per la motivazione.

In caso di tempestiva richiesta dell'appellante, di sussistenza dei presupposti di legge (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59) e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in presenza di tutta la documentazione necessaria, il giudice:

- A. in caso di **pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- B. in caso di **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il dispositivo (tenendo presente che per i lavori di pubblica utilità non è previsto il programma dell'UEPE o dell'USSM che quindi non deve essere richiesto);
- C. in caso di **detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della

detenzione, può pronunciare immediatamente il dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;

- D. in caso di **semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE o dell'USSM, che provvederà anche a segnalare l'istituto di pena prossimo all'imputato, ai sensi dell'art. 55 comma 2.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza per acquisire tutte le informazioni strettamente necessaria dalle FFOO o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UEPE o dell'USSM nei soli casi di semilibertà o eventualmente detenzione domiciliare. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale l'imputato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE o l'USSM dovranno essere interpellati solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE o all'USSM e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo dell'imputato, specificando la tipologia di richiesta.

Adempimenti delle cancellerie

La cancelleria della Corte di appello invia le richieste del Giudice all'UEPE o all'USSM territorialmente competente specificando:

- 1) generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- 2) difensore nominato e recapiti di studio;
- 3) il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- 4) eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato;
- 5) richieste eventualmente formulate ad altri Organi;
- 6) data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Le pec di riferimento sono:

prot.uepe.bari@giustiziacert.it (per UEPE Bari e Trani)

prot.uepe.foggia@giustiziacert.it (per UEPE Foggia)

prot.ussm.bari@giustiziacert.it (per USSM)

Funzioni e compiti dell'UEPE e dell'USSM

1. apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
2. acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice), **provvedendo tempestivamente ad integrarla in caso di mancanze**;
3. effettua le verifiche necessarie;
4. entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, redige il programma di trattamento, ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà, e lo trasmette al Giudice e al difensore;
5. riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per il lavoro di pubblica utilità e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 63;
6. garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti.

Elenco della documentazione che può essere prodotta per l'applicazione delle pene sostitutive. Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che il difensore **può** depositare al fine di agevolare il Giudice e l'UEPE o l'USSM (ove interpellati) nella costruzione della pena sostitutiva.

Per la pena pecuniaria sostitutiva e per richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.

1. Dichiarazione dei redditi degli ultimi **due** anni
2. Eventuali contratto di locazione e bollette delle forniture energetiche;
3. Eventuale contratto di mutuo e finanziamenti in essere
4. Modello ISEE

I documenti da 1 a 3 possono essere sostituiti da autocertificazioni ex lege.

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

1. Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'art. 56 bis comma 1 L. 689/81 alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità possibilmente con programma di lavoro e orari;
2. Indicazione del domicilio dell'imputato;
3. Indicazione del numero di telefono cellulare dell'imputato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE o dell'USSM;
4. Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90)
5. Esigenze personali (di lavoro o di studio) o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la detenzione domiciliare sostitutiva.

1. Indicazione del domicilio in cui l'imputato chiede di trascorrere la detenzione domiciliare sostitutiva;
2. Documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
3. Indicazione del numero di telefono cellulare dell'imputato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE o dell'USSM;

4. Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio,
5. Indicazione di altre fonti di reddito;
6. Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90)
7. Esigenze personali (di lavoro o di studio) o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva

1. Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
2. Indicazione del numero di telefono cellulare dell'imputato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE o dell'USSM;
3. Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma UEPE o USSM), anche con autocertificazione;
4. Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).
5. Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).

Il Presidente vicario
della Corte di Appello di Bari

Il Procuratore Generale
della Repubblica presso la
Corte di Appello di Bari

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine
degli Avvocati di Bari

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine
degli Avvocati di Trani

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine
degli Avvocati di Foggia

Il Presidente della Camera
Penale di Bari

Il Presidente della Camera
Penale di Trani

Il Presidente della Camera
Penale di Capitanata

Il Dirigente dell'Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna per la Puglia e
la Basilicata

Il Dirigente del Centro per la
Giustizia Minorile per la
Puglia e la Basilicata

Il Direttore dell'Ufficio Locale di
Esecuzione Penale Esterna di
Foggia

Il Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di Bari

Il Dirigente Amministrativo
della Procura Generale
presso la Corte di Appello di
Bari